



AMSC spa  
Gallarate



Prot. N. 7874/14  
del 13/11/2014

## Regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni

### INDICE

1. Finalità ed ambito di applicazione
2. Presupposti degli atti di incarico
3. Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi
4. Procedimento
5. Procedura comparativa
6. Albo dei professionisti
7. Affidamento dell'incarico e relativa disciplina
8. Esclusioni
9. Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI**

**(art. 18, comma 2, D.L. n. 112/2008)**

Approvato con deliberazione dell'organo amministrativo in data 10 novembre 2014

## **Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Per il conseguimento dei propri scopi statutari Azienda Multiservizi Comunali S.p.A. (in seguito AMSC o la Società) può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimento di incarichi nelle forme del lavoro autonomo (contratto d'opera, prestazione d'opera intellettuale) o parasubordinato (contratto a progetto).
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del DL 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, l'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.L.vo 165/2001.
3. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli incarichi di cui sopra a soggetti non dipendenti della Società.

## **Articolo 2 (Presupposti degli atti di incarico)**

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi esterni ai sensi del presente Regolamento sono i seguenti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere agli scopi istituzionali della Società o dei soci pubblici ovvero a obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa;
  - b) la Società deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente motivata necessità di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
    - impossibilità da parte del personale in servizio di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni della Società;
    - necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni;
    - esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
    - sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni;
    - altre situazioni oggettive che rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni;
  - c) la prestazione deve avere natura temporanea ed essere altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati gli elementi caratterizzanti la prestazione da conferire.

### **Articolo 3 (Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)**

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il Responsabile Competente interessato alle prestazioni dovrà procedere:
  - a) all'individuazione dello specifico fabbisogno della Società e alla determinazione della professionalità richiesta;
  - b) alla verifica circa l'impossibilità di far fronte al fabbisogno aziendale attraverso le risorse già disponibili all'interno della Società e all'indicazione della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

Le attività di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare da apposita relazione scritta da sottoporre all'Organo Amministrativo.

2. Per finalità generali della Società, l'Organo Amministrativo, o Il Presidente o l'Amministratore Delegato se previsti, possono, procedere direttamente a specifico conferimento di incarico ferma restando l'applicazione del precedente comma 1, lettera b).

### **Articolo 4 (Procedimento)**

1. Il Responsabile Competente determina con proprio atto gli elementi caratterizzanti la prestazione da conferire.
2. Con il medesimo atto può essere approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente comma 1, che sarà inoltrato ad almeno tre professionisti.
3. L'avviso di cui al precedente comma 2 sarà pubblicato nel sito web di AMSC:
  - a) qualora non sia stato istituito l'Albo di cui all'art. 6;
  - b) nell'ipotesi in cui, ricorrendo alle modalità di ricerca di cui al predetto comma 2, non sia stato possibile individuare almeno tre professionisti in possesso delle specifiche competenze richieste per l'incarico;
  - c) in caso di conferimento di incarichi di importo superiore al limite di cui all'art. 91, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, pari a €.100.000,00.
4. Il suddetto avviso deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
  - b) le principali clausole che disciplineranno il relativo contratto;
  - c) il termine per la presentazione dei curricula - sulla base dei quali è possibile effettuare pre-selezione - e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché le modalità attraverso e quali verrà effettuata la comparazione;
  - d) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti minimi:
    - il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - il godimento dei civili e politici;
    - il non aver riportato condanne penali definitive e non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. Gli incarichi di importo superiore a € 206.000 euro, al netto di IVA devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra e 40.000 al netto di Iva e € 206.000 al netto di Iva , previa consultazione di almeno 3 operatori.

#### **Articolo 5 (Procedura comparativa)**

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 8 comma 1, deve essere effettuato mediante procedura comparativa.
2. La procedura comparativa si sostanzia nell'esame dei *curricula* e delle proposte operative acquisite e consiste in una selezione per titoli e per svolgimento di colloqui individuali atti a verificare la sussistenza dei richiesti requisiti di professionalità e affidabilità, attesa la natura essenzialmente fiduciaria dell'incarico.
3. Il Responsabile Competente, eventualmente assistito da apposita Commissione, procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte presentate tenendo conto, in particolare:
  - a) della qualificazione professionale del candidato;
  - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - d) di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto di incarico.

#### **Articolo 6 (Albo dei professionisti)**

1. E' in facoltà della Società predisporre l'Albo dei professionisti, anche suddiviso per tipologie di incarico, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione.
2. La formazione dell'Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul sito web della Società. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo,

deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società.

3. L'Albo resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Società.
4. La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'Albo.
5. L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento.

### **Articolo 7 (Affidamento dell'incarico e relativa disciplina)**

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale, eventualmente concluso anche per corrispondenza, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento.

### **Articolo 8 (Esclusioni)**

1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa, nei seguenti casi:
  - a) quando l'importo dell'incarico, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori, sia inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, del D.L.vo 163/2006 cioè inferiore alla somma di € 40.000;
  - b) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli;
  - c) quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta professionista o prestatore d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario;
  - d) per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni richieste;
  - e) in casi di particolare e comprovata urgenza, dovuta a esigenze imprevedibili documentate dal Responsabile Competente che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative ovvero l'incarico derivi dalle finalità generali per la Società di cui al precedente art. 3, comma 2.
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni;
  - b) agli incarichi ai componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;
  - c) a tutte le forme contrattuali di cui al D.Lgs. 276/03;
  - d) alla partecipazione di esperti, in qualità di relatori o docenti a convegni o seminari;

- e) agli incarichi conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio legale nei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie ovvero agli incarichi di consulenza legale e/o di consulenza direzionale organizzativa;
- f) ad affidamenti riconducibili all'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 in quanto aventi natura di contratti di appalto e ad ogni altra tipologia di affidamento soggetta a speciale disciplina di legge e sottratta all'autonomia regolamentare della Società.

#### **Articolo 9 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Organo Amministrativo di AMSC.